Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 12 ottobre 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1965, n. **1120.**

Approvazione della variante « bis » al piano particolareggiato n. 120 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona comprendente la via Cassia, la via Flaminia e il Lungotevere, stralciata dal piano stesso, già approvato con decreto presidenziale 23 febbraio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, numero 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 31 luglio 1959, con la quale il sindaco di Roma, in base alla deliberazione del Consiglio comunale del 5 maggio 1959, n. 929, approvata dal Ministero dell'interno il 4 giugno 1959, ha chiesto l'approvazione della variante al piano particolareggiato n. 120 approvato con decreto presidenziale 23 febbraio 1952 per la zona comprendente la via Cassia, la via Flaminia e Lungotevere, stralciata dal piano stesso;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Soc. Romana di Elettricità (1), Nisini Antonio (2), Montanari Teresa (3), Mogini Carolina ved. De Rossi (4), Mazzanti Lucio (5), Montanari Cesare (6), Marchetti Augusta in Onofri (7), Del Tosto Vincenzo (8), Morelli Oscar quale amministratore della Soc. S.I.E.B.I. (9), Quinzi Fernanda ed Anna (10), Ciarniello Guerrino (11), Pratesi Malinconico Gioacchino ed altri (12), Guiducci Marianna in Maggini ed altri (13), Venturini Oreste e Carlo (14), Boldrini Mario (15), Belliscioni Ferruccio (16), Valeri Aldobrando (17), Cooperativa edilizia « Palazzina » (18), Guiducci Marianna e Marino (19), Scuriatti Vincenzo (20), Pozzi Raffaele e Luigi (21), Eredi di Motta Carlo (22), Sansoni Luciano, Sergio ed altri (23), Cooperativa edilizia « La Villetta » (24), Cooperativa edilizia « Casa nostra » (25), Cooperativa edilizia « Domus Propitia » (26), Sabatini Anna (27);

che, fuori termine, è stata presentata una opposizione a firma Cimino Enzo (28);

Considerato che il comune di Roma ha controdedotto a tutte le opposizioni presentate;

che fuori termine, direttamente al Ministero dei lavori pubblici è stata presentata l'opposizione Giannini Dante, ed altri (29);

Considerato che la variante di che trattasi modifica il piano di massima del 1931 e contempla la sistemazione urbanistica dell'ingresso a Roma a nord del ponte Flaminio;

che il progetto presentato contempla: 1) la previsione di un sistema di rampe ai due lati del suddetto ponte, per collegare il Lungotevere a via Caio Flaminio; 2) la sistemazione della sede stradale di via Caio Flaminio, prevista nella larghezza di m. 40 su tre sedi stradali; 3) la previsione di un incrocio altimetricamente sfalsato che collega via Caio Flaminio alla progettata via di circonvallazione, attrezzata al traffico veloce, che dovrà collegare il Foro Italico con i quartieri ad est della città, utilizzando ed allargando l'attuale rilevato e raddoppiando le gallerie della già costruenda sede ferroviaria; 4) la creazione di una rete di nuove strade di piano regolatore che dividono le zone ai margini della via Caio Flaminio in sei isolati aventi la destinazione qui appresso specificata:

A) per gli edifici ricadenti nella zona compresa tra via Flaminia, via Riano e nuova via di piano regolatore, raccordante il viale di Tor di Quinto con la suddetta via Flaminia, è richiesto un progetto unitario ed è inoltre stabilito che la quota delle coperture non dovrà superare m. 29 s. l. m., con il rapporto di copertura di 0,30 e indice di utilizzazione 3,1 mc/mq.;

B) gli edifici ricadenti nella zona comprendente la parte a monte della circonvallazione e fiancheggiante il lato ovest della via Caio Flaminio, sono precisati planimetricamente ed altimetricamente; quote di copertura m. 42,50 s. l. m., distacco minimo dal filo stradale ml. 4, distacco dai confini ml. 8 e rapporto di copertura 0,25;

C) nella zona comprendente il lotto a fondale del tratto rettilineo di via Caio Flaminio è previsto un edificio unico a tre piani, nella parte arretrata, di quota massima di ml. 38 s. l. m. e ad un piano sulla parte anteriore di quota massima di ml. 31 s. l. m.;

D) l'isolato ricadente nella zona a destra della vecchia Flaminia e a nord della strada di circonvalla-

zione è destinata ad edilizia, e tutti gli edifici dovranno sottostare ad un progetto unitario ed inoltre essi vengono definitivi con le quote massime s. l. m. delle coperture, nonchè altimetricamente e planimetricamente nell'orientamento e nella forma; la parte di detta zona verso la via Flaminia Nuova viene destinata a parco privato al servizio delle nuove costruzioni e con divieto di altre costruzioni;

E) l'isolato ricadente nella zona compresa fra il viale di Tor di Quinto e il sovrastante viale dei Pini, viene destinato parte a parco pubblico e parte ad impianti della Società Romana di Elettricità che dovrà uniformare gli impianti stessi in modo che le linee di gronda delle costruzioni restino al di sotto del sovrastante viale dei Pini;

F) nella zona a monte della rampa di collegamento con viale di Tor di Quinto ad est di via Caio Flaminio, l'isolato prospiciente la via Caio Flaminio è destinata a parco pubblico, mentre la parte più depressa prospiciente la via di piano regolatore, viene destinata a villini di un solo piano, soggetti al vincolo di presentare un progetto unitario per tutti gli edifici, con quota massima di m. 4 dalla quota della via di piano regolatore misurata sulla mezzeria del fronte verso la strada e con rapporto di copertura 0,18;

Considerato che la variante di che trattasi appare adeguatamente studiata in relazione alla sistemazione di tutta la zona interessata, conferendo ad essa un efficiente e decoroso assetto urbanistico;

che, nel complesso, lo studio proposto dal Comune tiene conto delle particolari esigenze commisurate alla necessità di realizzare un aspetto unitario e preordinato della fabbricazione che si affaccia sul piazzale di smistamento posto alla confluenza della via Flaminia e della nuova Cassia;

che, per quanto concerne in particolare il complesso delle opere relative alla attrezzatura stradale, esse possono ritenersi soddisfacenti, in quanto la sistemazione della sede stradale della via Flaminia, prevista nella larghezza di m. 40, su tre sedi stradali, appare adeguata alle necessità dell'importante flusso di traffico, proveniente dal nord, esistente sulla via Flaminia;

che ammissibile, in quanto necessaria, appare la previsione di un sistema di rampe ai due lati della spalla del ponte Flaminio per collegare il Lungotevere alla via Caio Flaminio;

che è del pari accettabile la previsione di un incrocio sfalsato, che colleghi la via Caio Flaminio alla progettata via di circonvallazione, in quanto detto incrocio servirà di collegamento dal Foro Italico con i quartieri ad ovest della città, adeguatamente utilizzando ed allargando l'attuale rilevato e raddoppiando le gallerie della già costituenda rete ferroviaria;

che opportuna appare la creazione di una rete di nuove strade di piano regolatore, che dividono le due zone poste ai margini della via Caio Flaminio in sei isolati destinati ad edilizia particolarmente vincolata mediante rapporti di copertura, indici di utilizzazione nonchè mediante progetti unitari che definiscano gli edifici altimetricamente e planimetricamente nell'orientamento e nella forma;

Considerato, per quanto concerne la destinazione delle singole zone, che esse appaiono in linea di massima opportunamente ubicate in relazione ai tipi edilizi consentiti, ed in relazione sopratutto alle esigenze di carattere ambientale nonchè edilizio-paesistiche della zonalità;

Considerato in particolare per quanto riguarda il lotto a fondale del tratto rettilineo di via Caio Flaminio, che il comune di Roma con nota 22 marzo 1962, n. 17130, ha fatto presente che le quote massime assolute sul livello del mare stabilite per i fabbricati realizzabili sul predetto lotto erano state fissate nella variante in esame in previsione dell'abbassamento delle quote della via Flaminia vecchia previsto in circa ml. 3,00;

che con la citata nota è stato, altresì, segnalato, che in seguito alle sistemazioni stradali effettuate per la via Olimpica e per i relativi raccordi con la via Flaminia sono state praticamente realizzate quote diverse da quelle come sopra previste per cui si rende necessario rapportare le quote massime dei fabbricati edificandi sul lotto in questione alle quote della sistemazione stradale già effettuata;

Considerato che a causa delle mutate condizioni altimetriche delle arterie circostanti il lotto in questione, le edificazioni previste sul lotto stesso non potrebbero, qualora fossero mantenute le quote massime s. l. m. stabilite nella variante, raggiungere le altezze ed il conseguente numero dei piani previsti sopratutto in funzione di un'organica sistemazione urbanistica ed ambientale;

che ciò porterebbe una forte alterazione di una parte di quelle caratteristiche tipologiche speciali previste per l'edilizia della zona e che sono state riconosciute ammissibili;

che, ad evitare ciò, si rende necessario stabilire che le quote massime assolute di copertura dei fabbricati da edificare nel lotto di che trattasi siano rapportate alle limitrofe quote della sistemazione stradale già realizzata e che le quote dei fabbricati stessi sul livello del mare siano portate a m. 40,00 s. l. m. per il corpo alto e a m. 33,00 s. l. m. per il corpo più basso antistante;

Considerato, per la zona a destra della vecchia Flaminia e a nord della strada di circonvallazione che si ritiene accettabile la soluzione proposta, benchè le altezze degli edifici siano piuttosto notevoli in relazione all'ambiente;

che, di conseguenza, si ritiene opportuno prescrivere che le quote massime indicate per ciascuno dei corpi di fabbrica ricadenti nella predetta zona siano comprensive di ogni volume fabbricativo, ivi compresi parapetti, volumi tecnici, pensiline ed ogni altra soprastruttura, che dovranno perciò essere comunque contenuti nelle predette quote massime;

Considerato che le modifiche come sopra apportate alla sistemazione edilizia dei predetti isolati non importano una innovazione tale da alterare nella sua essenza il progetto elaborato dal comune di Roma;

che, pertanto, le predette modifiche possono essere introdotte di ufficio dall'autorità statale come richiesto dal comune di Roma con la nota 1° dicembre 1962, n. 65503;

Considerato, per la zona compresa tra viale di Tor di Quinto e il sovrastante viale dei Pini che le norme proposte si ravvisano nelle loro linee generali accettabili;

che, peraltro, si ravvisa necessario prescrivere che la norma relativa agli impianti della Società Romana di Elettricità venga integrata nel senso di consentire il mantenimento della edificazione attuale riservata agli impianti stessi e, nel caso di necessità di una loro trasformazione di consentire una diversa distribuzione dei volumi fabbricativi senza alterarne la cubatura totale esistente e sempre che permanga la destinazione ad impianti elettrici della stessa Società;

che, per la zona a monte della rampa di collocamento con il viale di Tor di Quinto ad est di via Caio Flaminio, si ritiene che la limitata fabbricazione proposta dal Comune possa essere consentita a condizione che la relativa sistemazione edilizia venga effettuata coordinatamente al necessario riassetto delle costruzioni esistenti sull'area a parco pubblico, che accompagnano le stazioni di servizio lungo il fronte nord-est del corso Francia;

che, a tale scopo, si ritiene necessario prescrivere che venga preventivamente concordato ed attuato un progetto unitario per la sistemazione definitiva delle suddette stazioni di servizio, in modo che queste ultime limitino al massimo la parte costruita e armonizzino le strutture strettamente occorrenti al loro esercizio con elementi arborei, coloriture, sistemi di illuminazione, ecc. di tono pacato e confacente all'aspetto della località;

che sia i progetti dei villini ricadenti nella zona di che trattasi che quelli relativi alle nuove sistemazioni per le cennate stazioni di servizio dovranno riportare il preventivo benestare della Soprintendenza ai monumenti per il Lazio;

Considerato che il comune di Roma ha accettato e fatto proprie le prescrizioni di cui sopra, con deliberazione commissariale n. 552 del 21 febbraio 1962, approvata dal Ministero dell'interno con nota n. 16170-R-62/103 del 3 agosto 1962 e pubblicata ai sensi di legge;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione, in sede di esame della variante ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ha rilevato la necessità che il comune di Roma, di intesa con il competente Provveditorato agli studi provveda a determinare le aree per le scuole elementari e per la scuola media indispensabili alle attuali e future esigenze delle zone comprese nella variante stessa;

che il comune di Roma con nota 24 agosto 1964, n. 39865, allo scopo di non ritardare l'approvazione del progetto di che trattasi ha proposto di stralciare dall'approvazione stessa tre aree, indicate con segno rosso in una planimetria in scala 1 : 1000, le quali con successiva variante verranno destinate all'edilizia scolastica;

che la proposta di cui sopra, sulla quale si è pronunciato favorevolmente il Ministero della pubblica istruzione, può essere accolta;

che tuttavia al fine di lasciare impregiudicata la possibilità di consentire una più organica ed omogenea sistemazione delle scuole in ordine alle reali necessità del quartiere, si ravvisa opportuno che lo stralcio, proposto dal comune di Roma per la parte sud della zona di forma triangolare indicata con la lettera « A » nelle planimetrie della variante, venga esteso all'intera predetta zona affinchè il Comune interessato possa, d'intesa con il competente Provveditorato agli studi, esaminare la possibilità di concentrare nella zona stessa l'edilizia scolastica prevista nel settore più a nord;

che la zona di che trattasi, infatti, oltre ad offrire un'ampia superficie, appare sufficientemente baricentrica rispetto al quartiere da servire e non presenta gli inconvenienti di traffico che si riscontrano, invece, nelle due aree prescelte nel settore più a nord;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate, che l'opposizione della Società Romana di Elettricità (1) è da accogliersi consentendo la formazione della sezione stradale di via Tor di Quinto con una larghezza di m. 20 anzichè 30 e ciò in quanto si può egualmente ricavare una sezione stradale adeguata, con due carreggiate unidirezionali di m. 7,50 ciascuna, mantenendo una congrua larghezza di marciapiede verso monte e restringendo al massimo il marciapiede verso la sponda del Tevere, potendo ivi usufruire per il percorso pedonale dello spazio in sommità dell'argine formato per la sistemazione della sponda del Tevere;

che l'opposizione Luciano e Sergio Sansoni (23) è da accogliere parzialmente nel senso di consentire la destinazione a parco privato a condizione che le linee di gronda delle costruzioni consentite nell'ambito di detta destinazione restino al disotto del sovrastante viale dei Pini;

che le opposizioni Morelli Oscar (9) Coop. ed. « Palazzina » (18), eredi di Motta Carlo (22), Coop. ed. « La villetta » (24), Coop. ed. « Casa nostra » (25), Cooperativa ed. « Domus Propitia » (26), Cimino Enzo (28) sono da respingere in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

che le opposizioni Nisini Antonio (2), Montanari Teresa (3), Mogini Carolina (4), Montanari Cesare (6), Marchetti Augusta (7), Del Tosto Vincenzo (8), Quinzi Fernanda ed Anna (10), Ciarniello Guerrino (11), Pratesi Malinconico Gioacchino ed altri (12), Guiducci Marianna (13), Venturini Oreste e Carlo (14), Boldrini Mario (15), Bellisciorni Ferruccio (16), Valeri Aldobrando (17), Guiducci Mariana e Marino (19), Pozzi Raffaele (21), Sabatini Anna (27), non danno luogo a provvedere in quanto si riferiscono a zone stralciate dalla approvazione;

che l'opposizione Mazzanti Lucio (5), mentre non dà luogo a provvedere per quanto concerne la richiesta riferita all'isolato compreso tra via Flaminia, via Riano e nuova via di Piano regolatore, stralciato dalla approvazione, è da decidere per le altre richieste in essa contenute in conformità alle deduzioni comunali;

che l'opposizione Scuriatti Vincenzo (20) può essere parzialmente accolta nei limiti di quanto specificato nei precedenti considerato per il lotto a fondame del tratto rettilineo di via Caio Flaminio;

che l'opposizione Giannini Dante, Cesare, ed altri (29), riferita all'allargamento della via Girolamo Boccardo è da accogliersi nel senso che l'allargamento della via stessa, peraltro, necessario in quanto facente parte dell'opportuno ridimensionamento previsto per la rete viaria della zona dovrà realizzarsi ripartendo la nuova larghezza in misura uguale sui due lati nord e sud della via Girolamo Boccardo;

Considerato che per l'attuazione della variante di che trattasi e per il compimento dell'espropriazione in essa previste appare congruo assegnare il termine di anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto il piano finanziario approvato con decreto interministeriale del 18 ottobre 1960;

Visti i voti n. 771, n. 767 e n. 788 espressi, rispettivamente, nelle adunanze del 28 settembre 1959 - 17 marzo 1960 - 11 febbraio 1963 e 9 dicembre 1964 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di Roma;

Sentito il Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con gli stralci, le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse è approvata la variante *bis* al piano particolareggiato n. 120 di esecuzione del piano regolatore di Roma relativa alla zona comprendente la via Cassia, la via Flaminia, e il Lungotevere, stralciata dal predetto piano particolareggiato n. 120.

Il progetto sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1 : 5000, in due planimetrie in scala 1 : 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate nella domanda 31 luglio 1959 citata nelle premesse e contenente anche le controdeduzioni comunali, e nella planimetria in scala 1 : 1000 contenente le proposte comunali di stralcio delle aree da destinare alla edilizia scolastica.

Le opposizioni restano decise in conformità a quanto specificato nelle premesse.

Per l'attuazione della variante è assegnato il termine di anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; lo stesso termine è fissato per il compimento delle espropriazioni previste nella variante stessa.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, con la quale è stato istituito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1965, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 99, con il quale è stata ricostituita la Commissione direttiva del Comitato nazionale predetto per il quadriennio 29 dicembre 1964-28 dicembre 1968;

Vista l'ordinanza n. 1847 in data 27 gennaio 1965 del Ministro per la pubblica istruzione con la quale il dott. Salvatore Comes è stato preposto, con decorrenza 1° febbraio 1965, alla Direzione generale della istruzione universitaria, in sostituzione del dott. Vittorio Marchese, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Considerato, pertanto, che ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della precitata legge n. 933, occorre provvedere alla sostituzione del dott. Vittorio Marchese con il dott. Salvatore Comes;

Decreta:

Il dott. Salvatore Comes, direttore generale della Istruzione universitaria, è nominato membro della Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare, in sostituzione del dott. Vittorio Marchese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1965

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1965
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 216

(7285)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Revoca dell'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari - settore commercio, professioni ed arti - dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1960, con il quale è stata disposta l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

Considerato che il Ministero dell'interno, su conforme parere del Ministero del tesoro, ha disposto che al personale dipendente dall'Ente nazionale per la protezione degli animali, munito di personalità giuridica di diritto pubblico, vanno corrisposte le aggiunte di famiglia nelle misure e alle condizioni previste per i dipendenti dello Stato;

Considerato che tale trattamento di famiglia ha avuto effetto dal 1° dicembre 1963;

Ritenuta la necessità di revocare il decreto ministeriale 10 dicembre 1960, con effetto dal 1° dicembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1963 il decreto ministeriale 10 dicembre 1960 che ha disposto l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore commercio, professionisti e arti, dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(7239)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1965.

Radiazione dalla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Considerato che occorre provvedere alla radiazione di alcune marche dalla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati esteri in conformità della deliberazione n. 3 del 14 aprile 1959 del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, con la quale sono state approvate le « Condizioni generali per la vendita in Italia dei prodotti esteri », e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti tipi di prodotti sono radiati dalla tariffa di vendita in Italia dei tabacchi lavorati esteri:

Tabacchi da fiuto

Tedeschi: Russischer Augentabak.

Trinciati

Tedeschi: Oxford;
Olandesi: Zephyr.

Sigari

Olandesi: Elisabeth Bas Succes;
Belgi: Real (Taf).

Sigarette

Tedesche: Reyno; Life; Jonny Filter;
Olandesi: Amigo King Size (filter); Long Run F. T.; Silky Brand American;
Belghe: Armada Drake (filtre); Sprint Filter; Aro;
Lussemburghesi: Newport (Long Size Filter).

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1965
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 33. — MONACELLI

(7392)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1965.

Revoca delle autorizzazioni concesse al Consorzio agrario provinciale di Padova per l'esercizio di un Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1949, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Padova fu autorizzato ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Padova e numerose succursali in varie località della provincia di Padova;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1951, con cui il suddetto Consorzio fu autorizzato ad istituire una nuova succursale del Magazzino generale in Carmignano del Brenta;

Visti i decreti ministeriali 5 agosto 1953, 25 ottobre 1956, 31 gennaio 1957, 22 maggio 1962, 6 marzo 1964, 22 maggio 1964, con i quali sono state revocate le autorizzazioni per l'esercizio di tutte le succursali del Magazzino generale, esclusa quella di Carmignano del Brenta;

Viste le dichiarazioni in data 3 maggio 1965, con le quali il Consorzio agrario provinciale di Padova rinuncia all'esercizio sia della sede principale del Magazzino generale, sia della succursale di Carmignano del Brenta;

Decreta:

Articolo unico.

Sono revocate le autorizzazioni concesse al Consorzio agrario provinciale di Padova con i decreti ministeriali 3 agosto 1949 e 27 febbraio 1951, indicati nelle premesse.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(7308)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1965.

Gradazione alcolica del vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno « Moscato ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Considerato lo sfavorevole andamento della corrente campagna vendemmiale;

Sentito il parere dei competenti Istituti di vigilanza;

Decreta:

Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno « Moscato » può essere posto in commercio, per la campagna vinicola 1965-66, con una gradazione alcolica inferiore a sei gradi. Tale gradazione non può essere comunque inferiore a gradi quattro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7517)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare l'eredità disposta dalla signora Carlotta Becchia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre successivo, la Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Carlotta Becchia, con testamento olografo 4 giugno 1957, pubblicato a rogito del notaio avv. Remo Morone, repertorio n. 152964 del 18 giugno 1962.

(7354)

Autorizzazione alla « Fondazione Adriano Olivetti », con sede in Ivrea (Torino), ad accettare la donazione di un immobile sito in Terracina.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1965, la « Fondazione Adriano Olivetti », con sede in Ivrea (Torino), è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione di un immobile, sito in Terracina, via Giansanti n. 48, e distinto al catasto rustico di Terracina al foglio n. 125, mappale 228 *B*, disposta dalla Società cooperativa a r.l. Comunità di Terracina per atto del notaio dott. Mario Scognamiglio in data 20 ottobre 1963, repertorio n. 45396/7894.

(7355)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9333 in data 1° ottobre 1965, il prof. Vincenzo Dispenza è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina.

(7353)

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Frosinone, relativa alla sistemazione della zona compresa tra via Garibaldi e via del Carbonaro, di proprietà Mariani Antonio e Pasquale.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1965, n. 2791, è stata approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante al piano di ricostruzione di Frosinone, interessante la zona compresa tra via Garibaldi e via del Carbonaro, di proprietà Mariani Antonio e Pasquale, vistata in un elaborato in scala 1:1000 e 1:500.

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che — a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(7352)

Approvazione del piano di zona del comune di Fano

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1965, n. 527, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Fano (Pesaro).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7293)

Approvazione del piano di zona del comune di Parma

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1965, n. 517, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Parma.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7291)

Approvazione del piano di zona del comune di Novellara

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1965, n. 30, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Novellara (Reggio Emilia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7351)

Approvazione della variante alle norme edilizie annesse al piano di ricostruzione di Benevento

Con decreto ministeriale 28 settembre 1965, n. 3461, è stata approvata, con la reiezione dell'opposizione presentata e con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante alla norme edilizie annesse al piano di ricostruzione di Benevento, come da deliberazione consiliare del 30 giugno 1964 e deliberazione di Giunta del 27 ottobre 1964, acquisite agli atti e firmate.

Alla variante in questione è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(7232)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1964, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 103, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 19 luglio 1960 dal colonnello pilota in s.p.e. Villa Giulio Cesare avverso la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento per l'anno 1960, di cui alla nota n. 4/2623/1 D.G.P.M. del 9 marzo 1960 del Ministero della difesa-Aeronautica.

(7168)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1964, registro n. 38 Difesa-Aeronautica, foglio n. 224, è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere il ricorso in via straordinaria proposto in data 23 febbraio 1954 dal capitano A.A.r.s. in P.A. Binetti Vito avverso il provvedimento di negato riesame della sanzione discriminativa, ai fini della concessione dei benefici di guerra, di cui alla nota n. 311/2570 del 26 agosto 1953 del Ministero della difesa-Aeronautica.

(7161)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1965, registro n. 11 Difesa-Aeronautica, foglio n. 191, è stato respinto il ricorso in via straordinaria in data 3 novembre 1958, con il quale il generale di D.A. R.O. Palotta Natale ha impugnato, per la sola parte relativa all'anzianità 30 aprile 1958, il provvedimento di promozione al grado di generale di divisione aerea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958.

(7166)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Zino Manfrini, nato a Gambulaga di Portomaggiore (Ferrara) il 18 luglio 1928 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Ferrara l'8 ottobre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

(7346)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Guaia Gastone, nato a Orvieto (Terni) il 19 dicembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Roma il 30 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7347)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

28ª Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinario

Si notifica che il giorno 2 novembre 1965 alle ore nove in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 28ª estrazione dei titoli di credito comunale e provinciale relativi al prestito 4,50 per cento ordinario, emessi a seguito del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati in conformità del piano sottoindicato per il rimborso del 1° gennaio 1966, n. 306, titoli pari a n. 5160 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 5.160.000

n. 65 titoli unitari	- capitale nominale	L.	65.000
n. 61 titoli quintupli	- capitale nominale	»	305.000
n. 61 titoli decupli	- capitale nominale	»	610.000
n. 59 titoli ventupli	- capitale nominale	»	1.180.000
n. 60 titoli cinquantupli	- capitale nominale	»	3.000.000
n. 306	Totale . . .	L.	5.160.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1965

Il direttore generale: NUVOLONI

(7518)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,82	624,78	624,815	624,80	624,78	624,80	624,77	624,78	624,82
$ Can.	581 —	581 —	580,90	580,90	580 —	581,20	580,90	581,10	581,20	581 —
Fr. Sv.	144,75	144,73	144,7450	144,73	144,70	144,72	144,7325	144,75	144,72	144,77
Kr. D.	90,64	90,64	90,65	90,645	90,55	90,64	90,64	90,65	90,64	90,65
Kr. N.	87,47	87,47	87,49	87,48	87,45	87,48	87,48	87,47	87,48	87,50
Kr. Sv.	120,79	120,78	120,75	120,77	120,65	120,77	120,785	120,80	120.77	120,77
Fol.	173,59	173,54	173,55	173,55	173,55	173,56	173,535	173,60	173,63	173,58
Fr. B.	12,58	12,582	12,5804	12,5830	12,57	12,58	12,582	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,47	127,46	127,47	127,475	127,47	127,45	127,465	127,45	127,44	127,47
Lst.	1751,26	1751,25	1751 —	1751,45	1751,15	1751,27	1751,40	1751,30	1751,25	1751,50
Dm. occ.	155,84	155,84	155,86	155,87	155,85	155,84	155,86	155,85	155,84	155,86
Scell. Austr.	24,19	24,21	24,1950	24,2025	24,15	24,20	24,2025	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,82	21,80	21,80	21,83	21,75	21,82	21,8225	21,82	21,82	21,82

Media dei titoli dell'11 ottobre 1965

Rendita 5 % 1935	102,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1965

1 Dollaro USA	624,807
1 Dollaro canadese	580,90
1 Franco svizzero	144,731
1 Corona danese	90,642
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	120,777
1 Fiorino olandese	173,542
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,47
1 Lira sterlina	1751,425
1 Marco germanico	155,865
1 Scellino austriaco	24,202
1 Escudo Port.	21,826

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° giugno 1965 al 30 giugno 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° GIUGNO 1965 AL 25 GIUGNO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
01.05	Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):													
	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	9		9		9		9		9		16,60	
	- altri:													
	- - polli e galline	per Kg	14		14		14		14		14		47,55	
	- - anatre	»	14		14		14		14		14		55,95	
	- - oche	»	11,20		11,20		11,20		11,20		11,20		55,25	
	- - tacchini	»	14,70		14,70		14,70		14,70		14,70		57,25	
	- - faraone	»	33,60		33,60		33,60		33,60		33,60		99,60	
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:													
	- volatili da cortile interi:													
	- - polli e galline (*a*):													
	- - - spennati, senza intestino con la testa e le zampe	»	17		17		17		17		17		57,30 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		67,90 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	22		22		22		22		22		73,20 (*c*)	
	- - anatre (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	16		16		16		16		16		62,90	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		79,90	
	- - oche (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	20		20		20		20		20		81,80	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Francia Prelievo	Francia %	Germania Prelievo	Germania %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.02 (*Segue*)	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	per Kg	16		16		16		16		16		78,90	
	- - tacchini	»	21		21		21		21		21		81,80	
	- - faraone	»	48		48		48		48		48		142,30	
	- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):													
	- - petti, cosce, pezzi di petti o cosce	»	25,60		25,60		25,60		25,60		25,60		93,55	
	- - dorsi, colli; dorsi con colli . .	»	10,25		10,25		10,25		10,25		10,25		37,40 (*d*)	
	- - metà o quarti di polli e galline	»	22		22		22		22		22		73,20 (*e*)	
	- - metà o quarti di anatre . . .	»	20		20		20		20		20		79,90	
	- - metà o quarti di oche . . .	»	16		16		16		16		16		78,90	
	- - metà o quarti di tacchini . .	»	21		21		21		21		21		81,80	
	- - metà o quarti di faraone . .	»	48		48		48		48		48		142,30	
	- - altre	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:													
	A. fegati grassi d'oca o di anatra .	»	56		56		56		56		56		389,75 (*f*)	5
	B. altri (di pollo, di gallina, di tacchino e di faraona)	»	18		18		18		18		18		84,85 (*f*)	14
ex 02.05	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato . . .	»	25,40		25,40		25,40		25,40		25,40		92,80	
15.01-B	Grasso di volatili pressato o fuso . . .	»	32		32		32		32		32		92,80 (*f*)	18
ex 16.02-B-I	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:													
	- conserve di volatili con ossa . . .	»	18		18		18		18		18		71,30 (*f*)	21
	- conserve di volatili senza ossa . .	»	24		24		24		24		24		178,25 (*f*)	21
	- preparazioni a base di carni di volatili	»	33		33		33		33		33		153,45 (*f*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 75,00 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*f*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T. C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli *articoli 18 e seguenti* delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 26 GIUGNO 1965 AL 27 GIUGNO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da:											
			Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
01.05	Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):													
	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	9		9		9		9		9		16,60	
	- altri:													
	- - polli e galline	per Kg	14		14		14		14		14		47,55	
	- - anatre	»	14		14		14		14		14		55,95	
	- - oche	»	11,20		11,20		11,20		11,20		11,20		55,25	
	- - tacchini	»	14,70		14,70		14,70		14,70		14,70		57,25	
	- - faraone	»	33,60		33,60		33,60		33,60		33,60		99,60	
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:													
	- volatili da cortile interi:													
	- - polli e galline (*a*):													
	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	17		17		17		17		17		57,30 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		67,90 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	22		22		22		22		22		73,20 (*c*)	
	- - anatre (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	16		16		16		16		16		62,90	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		79,90	
	- - oche (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	20		20		20		20		20		81,90	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	16		16		16		16		16		78,90	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da:											
			Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
02.02 (*Segue*)	– – tacchini	per Kg	21		21		21		21		21		81,80	
	– – faraone	»	48		48		48		48		48		142,30	
	– parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):													
	– – petti e pezzi di petti, di tacchini	»	41		41		41		41		41		149,70	
	– – petti e pezzi di petti di altri volatili	»	28,70		28,70		28,70		28,70		28,70		104.80	
	– – cosce e pezzi di cosce:													
	– – – cosce di tacchini (drum-sticks)	»	15,35		15,35		15,35		15,35		15,35		56,15	
	– – – altri:	»	25,60		25,60		25,60		25,60		25,60		93,55	
	– – metà o quarti:													
	– – – di polli e galline.	»	22		22		22		22		22		73,20 (*d*)	
	– – – di anatre	»	20		20		20		20		20		79,90	
	– – – di tacchini	»	21		21		21		21		21		81,80	
	– – – di oche	»	16		16		16		16		16		78,90	
	– – – di faraone	»	48		48		48		48		48		142,30	
	– – ali	»	15,35		15,35		15,35		15,35		15,35		56,15	
	– – altre parti	»	10,25		10,25		10,25		10,25		10,25		37,40 (*e*)	
	– frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:													
	A. fegati grassi d'oca o di anatra .	»	56		56		56		56		56		389,75 (*f*)	5
	B. altri (di pollo, di gallina, di tacchino e di faraona)	»	18		18		18		18		18		84,85 (*f*)	14
ex 02.05	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato . . .	»	25 40		25,40		25,40		25,40		25,40		92,80	
15.01-B	Grasso di volatili pressato o fuso . .	»	32		32		32		32		32		92,80 (*f*)	18
ex 16.02-B-I	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:													
	– conserve di volatili con ossa . . .	»	18		18		18		18		18		71,30 (*f*)	21
	– conserve di volatili senza ossa . .	»	24		24		24		24		24		178,25 (*f*)	21
	– preparazioni a base di carni di volatili	»	33		33		33		33		33		153,45 (*f*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 75,00 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*e*) Ai « dorsi e colli » si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*f*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 28 GIUGNO 1965 AL 30 GIUGNO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
01.05	Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):													
	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	9		9		9		9		9		16,60	
	- altri:													
	- - polli e galline	per Kg	14		14		14		14		14		47,55	
	- - anatre	»	14		14		14		14		14		55,95	
	- - oche	»	11,20		11,20		11,20		11,20		11,20		55,25	
	- - tacchini	»	14,70		14,70		14,70		14,70		14,70		57,25	
	- - faraone	»	33,60		33,60		33,60		33,60		33,60		99,60	
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:													
	- volatili da cortile interi:													
	- - polli e galline (*a*):													
	- - - spennati, senza intestino con la testa e le zampe	»	17		17		17		17		17		57,30 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		67,90 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	22		22		22		22		22		73,20 (*c*)	
	- - anatre (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	16		16		16		16		16		62,90	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		79,90	
	- - oche (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	20		20		20		20		20		81,80	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	16		16		16		16		16		78,90	
	- - tacchini	»	21		21		21		21		21		81,80	
	- - faraone	»	48		48		48		48		48		142,30	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.02 (*Segue*)	- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):													
	- - petti e pezzi di petti, di tacchini	Per Kg	41		41		41		41		41		149,70	
	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	28,70		28,70		28,70		28,70		28,70		104,80	
	- - cosce e pezzi di cosce:													
	- - cosce di tacchini (drumsticks)	»	15,35		15,35		15,35		15,35		15,35		56,15	
	- - altri	»	25,60		25,60		25,60		25,60		25,60		93,55	
	- - metà o quarti:													
	- - - di polli e galline	»	22		22		22		22		22		73,20 (*d*)	
	- - - di anatre	»	20		20		20		20		20		79,90	
	- - - di tacchini	»	21		21		21		21		21		81,80	
	- - - di oche	»	16		16		16		16		16		78,90	
	- - - di faraone	»	48		48		48		48		48		142,30	
	- - ali	»	15,35		15,35		15,35		15,35		15,35		56,15	
	- - altre parti	»	10,25		10,25		10,25		10,25		10,25		37,40 (*e*)	
	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:													
	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	56		56		56		56		56		389,75 (*f*)	5
	B. altri (di pollo, di gallina, di tacchino e di faraona)	»	18		18		18		18		18		84,85 (*f*)	14
ex 02.05	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	25,40		25,40		25,40		25,40		25,40		92,80	
15.01-B	Grasso di volatili pressato o fuso	»	32		32		32		32		32		92,80 (*f*)	18
ex 16.02-B-I	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:													
	- conserve di volatili con ossa	»	18		18		18		18		18		71,30 (*f*)	21
	- conserve di volatili senza ossa	»	24		24		24		24		24		178,25 (*f*)	21
	- preparazioni a base di carni di volatili	»	33		33		33		33		33		153,45 (*f*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 101,55 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 75,00 per chilogramma.
(*d*) si applica un supplemento di prelievo di lire 101,55 per chilogramma.
(*e*) Ai « dorsi e colli » si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*f*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T. C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(6488)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili sette posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dello Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in una delle branche della chimica o in farmacia conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso:

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n 465. di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato; nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendano presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Per gli altri titoli è fatto obbligo di presentare i relativi originali ovvero copie in bollo autenticate nei modi di legge.

Alla domanda dovrà essere unito un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con gli elenchi di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una orale.

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema su un argomento di chimica generale o chimica organica;

2) Svolgimento di un tema su un argomento di chimica terapeutica;

3) Traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato, tra francese, inglese e tedesco;

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) Ricerca dei gruppi funzionali e riconoscimento di sostanze organiche;

2) Caratterizzazione di una sostanza organica mediante le determinazioni di costanti chimico-fisiche;

3) Preparazione di un composto organico.

C) *Prova orale*:

1) Gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) Cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguiti postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti

di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendenvano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1965
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 305

(5609)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in fisica.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in fisica, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 10 novembre 1964, avranno luogo in Roma, via Molise, 2, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, nei giorni 9, 10, 11 e 12 novembre 1965, con inizio alle ore 8,30.

(7393)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1365 del 13 maggio 1964, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963;

Visti i propri decreti n. 859 del 16 marzo 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso, e n. 2295 dell'11 settembre 1965 con il quale è stato sostituito il presidente della Commissione stessa;

Visto il proprio decreto n. 1764 del 2 luglio 1965, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti ed in regola con i documenti richiesti dal bando del concorso;

Visti i processi verbali e la graduatoria formulati dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1.	Pascarella Antonio	punti 75,985
2.	Macrì Salvatore	» 65,465
3.	Scordamaglia Gioacchino	» 64,257
4.	Pirrò Francesco	» 62,692
5.	Massara Rocco	» 62,625
6.	Staglianò Natale	» 62,285
7.	Mammone Francesco	» 60,015
8.	Mazzuca Giovanni	» 59,562
9.	Mazzeo Francesco	» 58,775
10.	Villella Mario Nicol.	» 54,845
11.	Gioffrè Giuseppe M.	» 49,595
12.	Trimini Vincenzo	» 49,490
13.	Gallelli Vincenzo	» 49,312
14.	Lazzaro Nicola	» 48,170
15.	Perri Giuseppe Cesare	» 47,780
16.	Marchetti Luca	» 46,900

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 18 settembre 1965

Il veterinario provinciale: BENIMEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1365 del 13 maggio 1964, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2357 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui sopra;

Visti l'ordine della graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quello delle sedi indicate secondo le loro preferenze;

Considerato che al dott. Francesco Pirrò, quarto classificato, non si può atribuire alcuna sede avendo indicato, nella domanda, la sola condotta di Borgia et uniti la quale deve essere assegnata ad un candidato che lo precede nella graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Pascarella Antonio: Borgia, Caraffa di Catanzaro, San Floro;

2) Macrì Salvatore: Jonadi, Filandari, Francica, Rombiolo, San Costantino Calabro;

3) Scordamaglia Gioacchino: Fabrizia, Mongiana, Nardodipace;

4) Massara Rocco: Cerenzia, Caccuri, Castelsilano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 18 settembre 1965

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(7226)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1021 del 5 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza alla data 30 novembre 1964;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dagli enti interessati ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Stellato dott. Agostino, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Potenza;

Sterrantino dott. Gioivanni, medico provinciale superiore titolare dell'Ufficio di Matera;

Damiani prof. Nicola, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale di Carbonara;

Vicino prof. Nicola, specialista in ostetricia e ginecologia;

Castellani Liberata, ostetrica condotta.

Espleta le funzioni di segretario il dott. Antonio Balestrino, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 2 ottobre 1965

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(7360)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02130 del 15 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici di Salerno e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giordano dott. Alfonso, consigliere di 1ª classe della prefettura di Salerno;

Santoro dott. Matteo, medico provinciale superiore;

Clarizia dott. Elia, primario ostetrico ospedaliero;

Randazzo dott. Gaetano, libero esercente specialista in ostetricia e ginecologia;

D'Antuono Anna Matilde, ostetrica condotta del comune di Nocera Inferiore.

Le funzioni d segretario sono affidate alla dott.ssa Angela Maria Guida, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Salerno.

Salerno, addì 30 settembre 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(7302)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1965, n. 8.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 10 *del* 7 *luglio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964, giusta lo stato di previsione della entrata annesso alla presente legge (Tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in L. 9.015.050.000 il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario dal 26 maggio al 31 dicembre 1964.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella *B*).

Art. 4.

L'avanzo finanziario accertato potrà essere iscritto tra le entrate di competenza di uno o di più esercizi successivi.

Art. 5.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 luglio 1965

BERZANTI

Quadro generale riassuntivo del bilancio per l'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964

ENTRATA

TITOLO I

Entrate tributarie	L.	12.900.000.000

TITOLO II

Entrate extra tributarie	L.	1.601.000.000
Totale dei titoli I e II	L.	14.501.000.000
Spese correnti	»	4.015.050.000
Differenza	L.	10.485.950.000

TITOLO III

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	L.	—
Accensione di prestiti	»	—
Totale complessivo delle entrate	L.	14.501.000.000

SPESA

TITOLO I

Spese correnti:		
Ufficio di Presidenza del Cons. regionale	L.	156.450.000
Assessorato delle Finanze	»	3.858.600.000
	L.	4.015.050.000

TITOLO II

Spese in conto capitale:		
Assessorato delle Finanze	L.	5.000.000.000
	L.	5.000.000.000
Totale dei titoli I e II	L.	9.015.050.000
Rimborso di prestiti	»	—
Totale complessivo delle entrate	»	14.501.000.000
Totale complessivo delle spese	»	9.015.050.000
Differenza (avanzo finanziario)	L.	5.485.950.000

(5030)

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1965, n. 9.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 11 *dell'*8 *luglio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in L. 29.596.500.000 il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad Enti ed Istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri de-

creti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 16208434 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti e da presentare al Consiglio regionale per la convalida con legge regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 16208435 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio precedente, per le quali non esistono negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato — ove occorra — ad accertare le disponibilità sui capitoli relativi agli stanziamenti mantenuti in bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, che potranno essere utilizzate negli esercizi successivi per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi concernenti materia cui i precitati capitoli si riferiscono.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli n. 25309601, 25309602, 25309603, 25309604, 25309605, 25309606, 25309607, 25309608, 25309609, 25309610, 25311631, 25311632, 25311633, 25311634, 25311635, 25311636, 25311637, 25311638, 25311639, 25311640, 25311641, 25311642, 15311643, 15311644, 25311645, 25311646, 25311647, 25311648, 15311649, 15311650, 25311651, dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo n. 211176 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 11 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Art. 14.

In relazione all'art. 46 dello Statuto regionale, la Giunta regionale delibera le spese dei vari Assessorati entro i limiti dei fondi assegnati in bilancio ad ognuno di essi.

Le deliberazioni anzidette possono tuttavia anche limitarsi all'approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti di bilancio, dei programmi di attività amministrativa con l'elencazione delle spese relative nell'importo presunto, dando facoltà al Presidente della Giunta di determinare, di concerto con l'Assessore competente per materia e con l'Assessore alle finanze, in via definitiva le spese medesime.

Le deliberazioni della Giunta vengono comunicate alla Ragioneria generale della Regione la quale prenota, nell'esercizio in cui vengono adottate, gli impegni provvisori in corso di formazione che ne derivano.

Art. 15.

Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, gli Assessori, ciascuno per la parte di propria competenza individuata dalla rispettiva rubrica, assumono con decreti gli impegni definitivi di spesa e dispongono la conseguente liquidazione e ordinazione delle spese stesse entro i limiti di detti impegni.

I decreti di impegno, corredati da tutti i documenti giustificativi della spesa, vengono trasmessi alla Ragioneria generale della Regione per l'esame di competenza e per l'apposizione del visto di impegno.

La liquidazione e l'ordinazione possono essere compiute sui titoli giustificativi delle spese o separatamente.

I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore alle finanze e vistati dal direttore della Ragioneria generale della Regione.

Art. 16.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, può, in casi eccezionali, delegare funzionari in servizio nell'Amministrazione regionale al pagamento delle spese già impegnate. I fondi occorrenti vengono somministrati con ordini di accreditamento firmati dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore alle finanze, e sono vistati dal direttore della Ragioneria generale della Regione.

L'importo di ogni ordine di accreditamento non può superare i dieci milioni per capitolo.

Per le aperture di credito così disposte, si osservano le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento della contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, anche per ciò che concerne la gestione dei fondi e la responsabilità dei funzionari nella loro qualità di funzionari delegati.

I relativi rendiconti saranno inviati trimestralmente, col visto dell'Assessore competente, alla Ragioneria generale della Regione.

Art. 17.

Se per effetto della gestione del bilancio, si verificasse, al termine dell'esercizio finanziario, un avanzo o un disavanzo, questi saranno iscritti in bilancio rispettivamente fra le entrate e le spese del successivo esercizio finanziario, alla cui competenza verranno attribuiti.

L'avanzo predetto, tuttavia, potrà essere iscritto e utilizzato anche in più esercizi successivi.

Art. 18.

Le spese indicate nello stato di previsione della spesa sotto la rubrica « Ufficio di Presidenza del Consiglio » sono amministrate direttamente dall'Ufficio di Presidenza medesimo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, lettere *b*) e *c*) e dall'articolo 7 del regolamento interno del Consiglio con riferimento ai singoli stanziamenti di bilancio.

I relativi fondi sono impegnati per l'ammontare dello stanziamento di bilancio e sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale con mandati di pagamento firmati dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore alle finanze e vistati dal direttore della Ragioneria generale della Regione.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale presenta direttamente al Consiglio medesimo il rendiconto delle spese sostenute, che viene esaminato ed approvato in una col conto consuntivo, di cui all'ultimo comma dll'art. 25 dello Statuto regionale.

Art. 19.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 lugli o1965

BERZANTI

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DEL BIL

ENTRATA		
TITOLO I		
Entrate tributarie:		
Tributi devoluti dallo Stato	27.360.000.000	
Totale del titolo I . . .	27.360.000.000	
TITOLO II		
Entrate extra tributarie . . .	2.236.500.000	
Totale dei titoli I e II . . .	29.596.500.000	29.596.500.000
Spese correnti	9.555.500.000	
Differenza	20.041.000.000	
TITOLO III		p. m.
Totale dei titoli I, II e III . . .		29.596.500.000
Accensione di debiti		p. m.
Totale complessivo delle entrate		29.596.500.000

PER TITOLI E PER RUBRICHE	Amministrazione generale
TITOLO I	
Spese correnti:	
Ufficio Presidenza del Consiglio regionale	406.500.000
Finanze	4.557.000.000
Agricoltura, Foreste ed Economia montana	—
Igiene e Sanità	—
Industria e Commercio	—
Istruzione e Attività culturali	—
Lavori Pubblici	—
Lavoro, Assistenza sociale e Artigianato . .	—
Trasporti e Turismo	—
Totale titolo I . . .	4.963.500.000
TITOLO II	
Spese in conto capitale:	
Finanze	1.000.000
Agricoltura, Foreste ed Economia montana	—
Igiene e Sanità	—
Industria e Commercio	—
Istruzione e Attività culturali	—
Lavori Pubblici	—
Lavoro, Assistenza sociale e Artigianato . .	—
Trasporti e Turismo	—
Totale titolo II . . .	1.000.000
Totale dei titoli I e II . . .	4.964.500.000
Estinzione di debiti	
Totale complessivo delle spese . . .	
Totale complessivo delle entrate . . .	
Pareggio . . .	

(5031)

ANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1965

SPESA						
PER SEZIONI					PER TOTALI	
Istrozione cultura e ricerca scientifica	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Azione e interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili		
—	—	—	—	—	406.500.000	
135.000.000	—	250.000.000	—	2.917.000.000	7.859.000.000	
—	—	—	600.000.000	—	600.000.000	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
180.000.000	—	—	—	—	180.000.000	
—	—	—	—	—	—	
—	—	320.000.000	—	—	320.000.000	
—	—	—	190.000.000	—	190.000.000	
315.000.000	—	570.000.000	790.000.000	2.917.000.000	9.555.500.000	9.555.500.000
—	—	—	4.500.000.000	300.000.000	4.801.000.000	
—	—	—	4.900.000.000	—	4.900.000.000	
—	—	1.400.000.000	—	—	1.400.000.000	
—	—	—	3.500.000.000	—	3.500.000.000	
630.000.000	—	—	—	—	630.000.000	
600.000.000	1.000.000.000	1.180.000.000	500.000.000	—	3.280.000.000	
—	—	200.000.000	800.000.000	—	1.000.000.000	
—	—	—	530.000.000	—	530.000.000	
1.230.000.000	1.000.000.000	2.780.000.000	14.730.000.000	300.000.000	20.041.000,000	20.041.000.000
1.545.000.000	1.000.000.000	3.350.000.000	15.520.000.000	3.217.000.000	29.596.500.000	29.596.500.000
						p. m.
						29.596.500.000
						29.596.500.000
						—

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1965, n. **10.**

Acquisto da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia di cartelle fondiarie, di nuova emissione, della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia n.* 12 *del* 15 *luglio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare dalla Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia cartelle fondiarie di nuova emissione, a tasso d'interesse non inferiore al 5 %, fino ad un ammontare di spesa di lire 1 miliardo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 25212582 dello stato di previsione della spesa della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'esercizio finanziario 1965.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 luglio 1965

(5129) BERZANTI

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1965, n. **11.**

Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla Società per Azioni « Autovie Venete », con sede in Trieste e garanzia sui mutui e obbligazioni che la Società assumerà per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell'autostrada Trieste-Venezia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia n.* 12 *del* 15 *luglio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Friuli-Venezia Giulia può partecipare alla Società per azioni « Autovie Venete », con sede in Trieste, avente per finalità sociale la costruzione e l'esercizio di autostrade.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale fino alla concorrenza di lire un miliardo mediante sottoscrizioni di nuove azioni della Società medesima già emesse o da emettere.

Le modalità di tale partecipazione saranno stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sostituito dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 15 marzo 1965, n. 124, a prestare garanzia alla Società per azioni « Autovie Venete » per il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse sia all'interno che all'esterno dalla medesima Società per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell'autostrada Trieste-Venezia.

Art. 3.

La prestazione della garanzia di cui all'art. 2 della presente legge avverrà alla condizione che la durata dei mutui e delle obbligazioni non superi i 30 anni.

La garanzia è autorizzata fino alla concorrenza di 25 miliardi per il capitale, oltre agli interessi e alle spese accessorie.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 graveranno sul cap. 25212583 « Spese per l'acquisto di azioni della Società per azioni « Autovie Venete » per l'autostrada Trieste-Venezia » del bilancio per l'esercizio 1965.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'art. 2 graveranno sul capitolo 25213591 dell'esercizio 1965 « Oneri derivanti dalle garanzie sussidiarie che saranno assunte dalla Regione verso gli Istituti di credito per i mutui occorrenti alla Società per azioni « Autovie Venete » per la costruzione della autostrada Trieste Venezia » e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 luglio 1965

BERZANTI

(5130)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.